



ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

“E-Nrg-Meeting”

Rev. 01 del 01-2024

(di seguito anche “Accordo”)

PREMESSO CHE

- A. In ragione della complessità e copiosità delle delibere e dei documenti di consultazione assunti dall'ARERA, la cui corretta formulazione, prima, e interpretazione, poi, sono essenziali per svolgere con profitto e qualità l'attività di vendita, le Società di Vendita aderenti al presente Accordo si pongono come obiettivo condiviso l'aggregazione nell'attività di studio, consultazione e partecipazione all'attività regolatoria in tema di fornitura di gas naturale ed energia elettrica dell'ARERA così come di tutte le altre Autorità, Agenzie e Amministrazioni statali che operano nei settori di interesse del presente Accordo (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: AGCM, AdE, AdD, A.U., ENEA, Garante della Privacy, GSE, MiSE, SII ecc.). Con specifico riferimento ai mercati retail dell'energia elettrica e del gas naturale, il Tavolo di lavoro ritiene fondamentale l'obiettivo che tali soggetti istituzionali adottino politiche tese a favorirne la completa liberalizzazione. Solo un'aperta, equa e trasparente competizione tra gli Operatori può consentire al Consumatore di scegliere tra offerte convenienti, differenziate e attente alle loro esigenze.
- B. Il Tavolo di lavoro non ha scopo di lucro e non esercita alcun tipo di attività commerciale e/o industriale. I principi del libero mercato, del rispetto della concorrenza, della regolazione di settore nonché più in generale del rispetto della legge rientrano tra i valori fondamentali perseguiti dal presente Accordo e sono parte integrante della cultura aziendale del Tavolo di lavoro. A tal fine le Società hanno già predisposto in precedenza un Vademecum ad uso interno (che viene aggiornato periodicamente) sulla compliance regolatoria ed antitrust con lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura d'impresa in materia di tutela della concorrenza e promuovere procedure e processi aziendali sempre più idonei a ridurre al minimo il rischio di violazioni della normativa dell'ARERA.
- C. Le Società aderenti, la maggior parte delle quali hanno per diversi anni già collaborato nel rispetto dei medesimi principi di cui alla lettera B, prendono atto che per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto A è necessario continuare a collaborare in modo più evoluto anche dal punto di vista tecnologico (interagendo anche mediante strumenti di condivisione quali forum in aree riservate della Piattaforma Web dell'E-Nrg-Meeting e simili e/o attraverso incontri telematici), nonché nell'ambito di una compagine possibilmente più vasta sempre nell'ottica di costruire, sviluppare e mettere a disposizione delle Società un insieme di conoscenze derivanti dalla condivisione delle culture aziendali e dall'acquisizione di contributi esterni di rilevante pregio scientifico.

Più precisamente, per il raggiungimento di tali obiettivi, il Tavolo di lavoro propone di:

- i. studiare specifici temi di regolazione di carattere giuridico (o tecnico) di comune interesse anche avvalendosi di consulenti esterni come l'Avv. Francesco Piron e il suo team (operanti nel diritto della regolazione e antitrust nel settore specifico e da anni accreditati presso il Tavolo di lavoro) e/o primari Istituti di ricerca;
- ii. favorire lo scambio di orientamenti tra le Società sulla regolazione esistente dell'ARERA e sulle proposte di regolazione (documenti di consultazione, indagini di settore ecc.) della stessa nonché su proposte legislative o ministeriali anche al fine dell'elaborazione di posizioni comuni;
- iii. dare la più ampia diffusione al proprio patrimonio di conoscenze, anche attraverso l'organizzazione di eventi aperti a rappresentanti terzi / al pubblico;

- iv. promuovere i contatti con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico e collaborare con gli stessi soggetti alla definizione delle politiche pubbliche nel settore energetico;
- v. incoraggiare studi e pubblicazioni di carattere scientifico nel settore dell'energia;
- vi. promuovere iniziative nell'interesse comune delle Società;
- vii. impugnare collettivamente, dinanzi alle competenti giurisdizioni, gli atti che comportano una lesione dell'interesse di una o più delle Società appartenenti al Tavolo di lavoro.

Tutto ciò premesso le Società convengono e stipulano quanto segue:

1 DURATA – RECESSO

- 1.1 Il presente Accordo di cooperazione denominato "E-Nrg-Meeting", che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Accordo del 2019 denominato "Gas Meeting" Rev. 00 del 03-2019, ha una durata indeterminata e si rinnoverà automaticamente di anno in anno.
- 1.2 Ciascuna Società potrà esercitare la facoltà di recesso dall'Accordo, dandone comunicazione nel corso delle riunioni del Tavolo di lavoro convocate periodicamente ovvero a mezzo PEC a tutte le altre Società. La comunicazione avrà effetto entro 30 giorni dalla riunione oppure dal ricevimento della PEC da parte di tutte le Società e a condizione che la Società recedente sia in regola con gli eventuali pagamenti delle proprie quote alla data di comunicazione del recesso stesso. La Società recedente rimarrà comunque obbligata al pagamento *pro quota* delle attività svolte sino alla sua uscita effettiva dall'Accordo.

2 OGGETTO – DECISIONI DEL TAVOLO DI LAVORO

- 2.1 Con il presente Accordo le Società si impegnano a cooperare nell'attività di studio, consultazione e partecipazione prioritariamente all'attività regolatoria dell'ARERA nonché a quella di tutte le altre Autorità, Agenzie e Amministrazioni statali che operano nei settori di interesse del presente Accordo anche, all'occorrenza, mediante l'istituzione di Gruppi di Lavoro inter-societari, ai quali viene affidato nell'interesse del Tavolo di lavoro lo studio di temi di interesse comune e la partecipazione alle iniziative di consultazione e formazione organizzate dall'ARERA stessa e dalle associazioni di categoria, e la condivisione della propria esperienza, risorse e know-how nel pieno rispetto della legge e senza alcuna finalità di coordinamento strategico delle proprie attività e decisioni, su cui le Società rimangono pienamente indipendenti (di seguito anche "Attività condivise").
- 2.2 Ogni Società del Tavolo di lavoro ha facoltà di chiedere alle altre Società del Tavolo di fornire informazioni e/o notizie e/o dati statistici – in forma aggregata e, in ogni caso, mai attinenti in modo puntuale ai propri Clienti né tantomeno tali da ledere in qualsivoglia modo la libera e piena concorrenza fra le stesse Società del tavolo di lavoro – utili ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi di cui in Premessa.
- 2.3 Le decisioni del Gruppo, ivi comprese quelle concernenti l'affidamento di incarichi a Consulenti o Fornitori esterni, sono assunte a maggioranza semplice delle Società partecipanti, purché in regola con la sottoscrizione dell'Accordo e con il versamento degli eventuali importi dovuti. Di volta in volta il Tavolo di lavoro valuterà l'opportunità di sottoporre ad unanimità le decisioni concernenti iniziative di particolare rilevanza.

3 CONDIVISIONE DEI COSTI

- 3.1** Le Società del Tavolo di lavoro condividono di sostenere annualmente, eventuali costi sostenuti per l'affitto della Sala riunioni e il noleggio dell'apparecchiatura di videoconferenza qualora non sia possibile organizzare l'incontro periodico presso una delle Società partecipanti al Tavolo, in tal caso la Società che si è resa disponibile mette a disposizione gratuitamente gli spazi presso la propria sede per gli incontri del Tavolo di lavoro.
- 3.2** Si elegge quale sede principale degli incontri, salvo diversa programmazione, la sede di C.so Europa, 15 20122 Milano (Italy), c/o CBA. I professionisti Avv. Francesco Piron e ing. Simone Nicolini si fanno carico della gestione amministrativa e organizzativa del Tavolo di lavoro con l'eventuale supporto di ulteriori rappresentanti del Tavolo.

4 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE – LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 4.1** Tutte le Informazioni Riservate ricevute dalle Società saranno mantenute strettamente confidenziali per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo non inferiore a due (2) anni dalla cessazione di efficacia del presente Accordo per qualsiasi ragione intervenuta e/o dall'uscita di una o più Società da esso e non saranno divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi senza il previo consenso scritto della/e Società interessata/e. Le Società s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di dette informazioni.
- 4.2** Le Informazioni Riservate saranno utilizzate unicamente ai fini e per gli scopi di cui al presente Accordo e non potranno quindi essere sfruttate, in tutto o in parte, in nessun altro modo, né per qualsiasi altro scopo. Le Società non potranno – senza il previo consenso scritto della/e Società interessata/e – copiare, fotocopiare o riprodurre altrimenti, per distribuzione a terzi, alcuna Informazione Riservata.
- 4.3** Gli obblighi di riservatezza e non divulgazione di cui al presente Accordo non si applicheranno a qualsiasi informazione:
- (i) che sia o diventi di dominio pubblico dopo essere stata resa nota per cause che non costituiscano inadempimento del presente Accordo;
 - (ii) che fosse già in possesso delle Società prima della loro comunicazione in virtù dell'Accordo o venga comunicata o altrimenti resa disponibile da soggetti diversi da dipendenti, consulenti o collaboratori delle Società non in virtù dell'Accordo;
 - (iii) la cui divulgazione o comunicazione sia prevista dalla legge, o da norme regolamentari o in virtù di provvedimenti giudiziari o di ordini o richieste di altre Autorità, purché le Società, laddove tenute alla divulgazione, diano immediato avviso di ciò ai partecipanti, al fine di permettere agli interessati di cercare di opporvisi o di ottenere un'ordinanza per impedire o limitare tale divulgazione.
- 4.4** Le Società non saranno comunque ritenute inadempienti alle disposizioni previste dal presente articolo per eventuali comunicazioni effettuate in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da Autorità governative, di controllo o di Borsa aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

5 PROPRIETA` DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

- 5.1** Le Società riconoscono che le Informazioni riservate relative al presente Accordo o comunque apprese in virtù di esso sono e rimangono di esclusiva proprietà delle Società che le hanno comunicate.

6 INADEMPIMENTO

6.1 Nel (remoto) caso di violazione del presente Accordo, ciascuna Società avrà diritto di avviare ogni opportuna azione a propria tutela al fine di ottenere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente a tale inadempimento.

7 LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

7.1 Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana, che deve intendersi richiamata per tutto quanto ivi non espressamente previsto.

7.2 Le Società convengono espressamente che per qualsiasi controversia, azione e procedimento relativo al presente Accordo sarà competente il Tribunale di Milano solamente dopo un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, ai sensi degli artt. 38 (Organismi di conciliazione) e ss d.lgs. 5/2003.

8 SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY

8.1 Relativamente alla Piattaforma Web dell'E-Nrg-Meeting, e in particolare all'area riservata tramite la quale le Società hanno modo di scambiare informazioni nel contesto del presente Accordo, si riportano di seguito le caratteristiche tecniche che ne definiscono gli aspetti inerenti la sicurezza informatica.

Lo spazio nel data center verrà messo a disposizione da una specializzata Ditta incaricata, è stato progettato per garantire gli standard di sicurezza più rigorosi. Tutti i dati degli utilizzatori e i dati dei sistemi vengono protetti tramite backup giornaliero remoto di tutti i server mediante un collegamento a fibre da 10 Gbit con il data center di backup posizionato a 10 chilometri dal data center principale.

Il backup giornaliero protegge gli spazi Web degli utilizzatori dalla perdita dei dati. Il backup riguarda tutti gli spazi Web, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni. Il backup è una precauzione contro la perdita di dati determinata da errori che rientrano nel controllo di chi offre il servizio. Di conseguenza, a meno che la causa della perdita dei dati non sia al di fuori di detto controllo, si è in grado di recuperare tutto il contenuto dopo un potenziale errore. Con il ripristino da un backup, l'intero server e tutti gli spazi Web sul server vengono ripristinati nello stato in cui si trovavano prima dell'errore.

Inoltre, al dominio e-nrg-meeting.it è stato rilasciato il Certificato di Sicurezza SSL. Il Certificato SSL crittografa il traffico di dati tra il sito e i suoi visitatori in modo che nessuno possa intercettare le informazioni inserite nel sito.

8.2 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento") e del Dlgs 196/2003 come di volta in volta modificato (il "Codice") le Società, in qualità di titolari del trattamento, si informano reciprocamente che i dati personali dei propri referenti verranno raccolti e trattati su supporti cartacei e/o elettronici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, ed al fine di adempiere agli obblighi di legge, anche in materia contabile e fiscale, nonché al fine di eseguire le obbligazioni ed esercitare i diritti derivanti dal presente Accordo. I dati personali non verranno diffusi.

Le Società dovranno osservare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e in particolare adottare ogni misura tecnica e organizzativa adeguata ai sensi del Regolamento e del Codice per garantire che il trattamento posto in essere avvenga nel rispetto dei requisiti di legge ed assicurare la protezione dei diritti degli interessati.

Con riferimento al trattamento effettuato dalle Società nell'ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali dovranno essere conservati nel pieno rispetto della disciplina in materia prevista dal Regolamento e dal Codice, per il tempo strettamente necessario

al perseguimento delle suddette finalità, e per un tempo comunque non eccedente quello imposto da norme di legge. Dopodiché i medesimi dati dovranno essere cancellati.

I dati personali potranno venire a conoscenza solamente dei soggetti autorizzati appartenenti alle Direzioni interne di ciascuna Società coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo, nonché essere comunicati, per le finalità sopra indicate, a consulenti (es. legali e fiscali) e/o Istituti di ricerca.

Ciascun referente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, da intendersi qui integralmente richiamati, e qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le disposizioni di cui al Regolamento, potrà sempre proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), oppure ad altra Autorità competente.

9 MISCELLANEA

- 9.1** Nessuna modifica al presente Accordo potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da tutte le Società che lo hanno sottoscritto. In nessun caso potranno essere vincolanti accordi verbali o comunque non conformi alla precedente disposizione.
- 9.2** La partecipazione di altre Società all'Accordo potrà avvenire, previa presentazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione (messo a disposizione dal Tavolo di lavoro nel portale Web dell'E-Nrg-Meeting e qui allegato) debitamente compilato e sottoscritto, a seguito di approvazione a maggioranza da parte delle Società del Tavolo di lavoro già firmatarie del medesimo e successiva formalizzazione dell'accettazione da parte di una delle Società che si fanno carico della gestione amministrativa e organizzativa del Tavolo di lavoro.
- 9.3** L'atto di adesione all'Accordo (richiesta e relativa accettazione) di ciascuna Società sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, comma 2, D.P.R. n. 131/86 ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
- 9.4** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo il seguente Allegato:
- All. 1 – Richiesta di adesione all'Accordo Quadro di Cooperazione "E-Nrg-Meeting".


RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE
“E-Nrg-Meeting” - Rev. 01 del 01-2024

Da inviare via e-mail a: info@e-nrg-meeting.it

 Per informazioni:
 Tel.: _____

A – DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA' DI VENDITA RICHIEDENTE
La Società _____

(Ragione sociale)

Indirizzo Sede Legale (via) _____, (nr.) _____

(CAP) _____ (comune) _____ (Prov. _____)

Codice fiscale _____

Partita Iva _____

e-mail _____, **Tel.** _____ **Web**
PEC _____

qui rappresentata da: _____ e-mail

_____, tel. _____ cell. _____

In qualità di:

 Legale rappresentante

 Delegato della Società

PRESENTA RICHIESTA DI ADESIONE
ALL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE “E-Nrg-Meeting” - Rev. 01 del 01-2024

(ai sensi dell'art. 9.2)

B – DATI COMMERCIALI¹

Numero indicativo attuale di clienti gas (PDR) _____

Numero indicativo attuale di clienti energia elettrica (POD) _____

Referente della Società per l'E-Nrg-Meeting:

 (cognome) _____ (nome) _____ **Altri**
recapiti per eventuali comunicazioni:

e-mail _____, tel. _____ cell. _____

 A tal fine, la Società

DICHIARA:

¹ Al momento della presentazione della richiesta, indicare il numero di PDR e POD del proprio portafoglio Clienti, utile al calcolo dell'incidenza % per ripartizione degli eventuali costi, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo. In seguito sarà richiesto il dato ufficiale più preciso.

- di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall'Accordo Quadro di Cooperazione "E-Nrg-Meeting" - Rev. 01 del 01-2024, e specificatamente i seguenti punti:
Art. 1 - DURATA – RECESSO,
Art. 3 - CONDIVISIONE COSTI,
Art. 4 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE – LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, Art. 7 - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE,
Art. 8 - SICUREZZA INFORMATICA E PRIVACY;
- che le informazioni riportate nella presente istanza sono all'occorrenza documentabili;
- di essere informata, ai sensi degli artt.13 e 14 del REG UE 2016/679 - trattamento di dati personali nell'ambito delle relazioni commerciali e/o contrattuali - che:
- il conferimento dei dati, anche personali, risulta facoltativo; tuttavia, nel caso di mancata comunicazione dei dati richiesti, non sarà possibile aderire all'Accordo;
- i dati, anche personali, acquisiti con la presente istanza o con successive comunicazioni della Società relative ai propri referenti o dipendenti, del cui trattamento la Società stessa è titolare:
 - a) potranno essere comunicati anche alle altre Società di Vendita aderenti all'Accordo ai fini della condivisione dell'esperienza, risorse e know-how, nonché di informazioni di varia natura relative alle Società medesime;
 - b) potranno essere comunicati anche all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per la partecipazione alle iniziative di consultazione e formazione organizzate dall'ARERA stessa e dalle associazioni di categoria;
 - c) non verranno resi pubblici se non in forma anonima e/o aggregata;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati o dei recapiti precedentemente comunicati.

(Luogo, data)

*(Timbro della Società
Firma del richiedente)*

Per accettazione della presente richiesta di adesione:

(Luogo, data)

*Per il Tavolo di lavoro,
La Società incaricata*

(Timbro e Firma)